



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Il **Municipio di S. Antonino**, richiamati:

- l'articolo 192 LOC, il Preambolo ROC e il Regolamento riguardante il contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche del Servizio Consulenza Energetica delle AMB;

ORDINA

CAPITOLO I
Disposizioni introduttive

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di S. Antonino e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 2

Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate a S. Antonino e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a S. Antonino per scopi di mobilità aziendale.

² Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

³ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3

Contributo finanziario

Il contributo corrisponde al 20% del prezzo d'acquisto comprovato della bicicletta (IVA compresa) al netto di eventuali contributi all'acquisto riconosciuti da altri enti o da terzi¹, ritenuto un limite massimo di CHF 500.00.

Art. 4

**Condizioni
al sussidio**

¹ Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

a. il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo *ebike Ticino online* (www.ebiketicino.ch).

b. il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.

c. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

² Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

¹ Le AMB e i rivenditori di biciclette elettriche attivi nel comprensorio servito dall'Azienda AMB concedono contributi all'acquisto di biciclette elettriche. Per informazioni visitare il sito www.amb.ch o telefonare al no. 091/821.88.07.



Art. 5

Cambio di detentore

¹ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.

² In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 6

Procedura

¹ La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello o scaricabile dal sito internet del Comune (www.santonino.ch) con allegata la fattura originale, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e l'indicazione sulla percezione di contributi all'acquisto da altri enti o da terzi.

² A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³ Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 7

Competenza

¹ La Cancelleria comunale è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

² Contro le decisioni di quest'ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8

Veicoli d'occasione

Per i veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non è dato diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art. 9

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.



Municipio di S. Antonino

Tel. 091/850 2090 Fax 091/850 2099
s.antonino@ticino.com ccp 65 - 791-4

Art. 10

Entrata in
vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindici giorni a decorrere dal 24 giugno 2011.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 870 del 20 giugno 2011.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

Christian Vitta



IL SEGRETARIO:

Davide Vassalli